

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 085/CFA- RIUNIONE DEL 1 MARZO 2018

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' GC CASTELNUOVOSANDRA' PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELNUOVOSANDRA/VIRTUS DEL 22.10.2017** (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017)

### I fatti e il procedimento di primo grado

In relazione alla gara Castelnuovosandrà/Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale "giovannissimi", ha inoltrato formale reclamo, lamentando il fatto che la società Castelnuovosandrà ha utilizzato il giocatore Baruffaldi Nicolò come assistente dell'arbitro inserendo inoltre n. 7 (sette) calciatori di riserva, violando così le norme di cui all'art.8, comma 2 (norme relative agli assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro) e all'art. 8, comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile Scolastico.

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo e la documentazione ufficiale agli atti, ha ritenuto che le suddette disposizioni regolamentari non fossero state rispettate dalla società Castelnuovosandrà e, di conseguenza, in accoglimento del reclamo, ha inflitto alla predetta società la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, oltre quella dell'ammenda di euro 60,00 e un punto di penalizzazione, sanzionando, altresì, il dirigente accompagnatore sig. Franzolin Roberto con l'inibizione fino al 13.12.2017.

Avverso la decisione del Giudice sportivo la A.S.D. G.C. Castelnuovosandrà proponeva ricorso, rappresentando, tra l'altro, che il giocatore Baruffaldi Nicolò non era presente fisicamente in campo, pur essendo stato indicato nella distinta di gara e che di tale circostanza l'arbitro era stato reso edotto prima dell'inizio dell'incontro.

La Corte territoriale sentita, per le vie brevi l'arbitro, riteneva che lo svolgimento della gara non fosse stato regolare, essendo state violate le disposizioni dettate dal Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Nazionale. Riteneva, peraltro, che la sanzione della perdita della gara fosse già afflittiva per la società ricorrente (atteso che in campo aveva ottenuto la vittoria) e, dunque, in riforma della decisione impugnata, annullava la sanzione del punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo.

Pertanto, la Corte sportiva di appello territoriale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società G.C. Castelnuovosandrà, annullava la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Giovannissimi Regionale, confermando, invece, l'applicazione dell'art. 17, comma 1, C.G.S. (perdita della partita per 0-3), nonché la sanzione della inibizione fino al 13.12.2017 a carico del Sig. Franzolin Roberto (dirigente addetto all'arbitro).

In data 10.1.2018 la società Castelnuovosandrà ha presentato istanza per revocazione ex art. 39 CGS di cui alla presente decisione, deducendo errore di fatto relativo al giocatore Baruffaldi Nicolò, neppure presente in occasione della gara di cui trattasi, poiché infortunato, ed evidenziando, in

sintesi, che in due successive deliberazioni della giustizia sportiva del Comitato Regionale Veneto, pubblicate sul Com. Uff. n. 51 del 20.12.2017, l'applicazione degli art. 8, comma 2, e 8, comma 3, del C.U. n. 1 del 1.07.2017 Settore Giovanile Scolastico è stata radicalmente diversa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sanzioni inflitte a proprio carico dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

Nella seduta del 1° marzo 2018 questa Corte federale d'appello, quale giudice della revocazione, ha esaminato l'istanza proposta dalla società Castelnuovosandrà, adottando la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti motivi.

Recitano le norme di riferimento di cui al Com. Uff. n. 1 del 01.07.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.:

### **8.2 - Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro**

«Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro, purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti».

### **8.3 - Sostituzione dei calciatori**

«Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

– nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;

– soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Orbene, il contesto normativo sopra menzionato è stato oggetto di diversa interpretazione, ma, soprattutto, per quanto qui particolarmente interessa ai fini del presente giudizio di revocazione, di contrastanti applicazioni. Mentre nel caso qui in esame è stato ritenuto violato il disposto normativo in materia e, quindi, inflitta la sanzione della perdita della gara, negli analoghi successivi casi non è stata ritenuta sussistere alcuna violazione, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo.

Infatti, nell'interpretazione pratica delle disposizioni in materia, operata dalla giustizia sportiva territoriale veneta nelle decisioni successive invocate dalla società odierna istante, qui da questa CFA condivisa, è stato evidenziato, in fatto, come i giocatori impiegati nella funzione di assistente non sono stati impiegati quali giocatori. Pertanto, visto l'art. 8.2 prima richiamato, il quale impone alla società che utilizzi un calciatore nel ruolo di Assistente all'Arbitro che intenda impiegarlo anche quale calciatore nella medesima gara di ridurre il numero dei giocatori in lista, in modo da non aumentare il numero dei giocatori di riserva e visto il successivo punto 8.3, il quale esclude la riduzione nel caso in cui il calciatore di riserva non possa *ab origine* essere utilizzato quale giocatore per impossibilità sia sotto il profilo formale (indicazione di giocatori di riserva in numero massimo oltre al giocatore indicato

quale assistente all'Arbitro) sia sotto il profilo sostanziale (condizione soggettiva del giocatore che ne impedisca l'utilizzo), osservato, peraltro, «come sia poco coerente con la funzione educativa dell'esercizio sportivo nella categoria di appartenenza il tentativo di sovvertire il risultato conseguito sul campo ricorrendo a questioni formali non incidenti nella sostanza della competizione», non è stata ritenuta sussistere alcuna violazione delle disposizioni regolamentari di cui trattasi, con correlata omologa dei risultati come ottenuti sul campo.

Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, i presupposti per accogliere l'istanza di revocazione. Infatti, anche alla luce della particolarità della fattispecie, può ritenersi integrato il presupposto della novità del fatto (mancata partecipazione alla gara da parte del calciatore di cui trattasi) la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Sotto tale profilo, del resto, come anche più volte evidenziato dalla giurisprudenza del giudice della revocazione, la *ratio* della scelta adottata dall'ordinamento federale è quella di dar prevalenza al principio di effettività al preminente scopo di giustizia consistente nella rimozione dall'Ordinamento stesso di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell'elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali. L'opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva è quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio.

Orbene, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Sportiva d'Appello territoriale qui sottoposta ad esame revocatorio è affetta da palese erroneità ed ingiustizia. Peraltro, non può, questa Corte, non tenere in debita considerazione la categoria (Giovanissimi) di cui trattasi, nonché la necessaria funzione anche rieducativa che specie in questo ambito le decisioni della giustizia sportiva devono assumere.

Per queste ragioni, attesa e sottolineata la particolarità della fattispecie; accertato che l'organo giudicante non ha tenuto conto del fatto che il giocatore designato quale assistente dell'arbitro non ha partecipato alla gara (poiché, infortunato); considerato il campionato (categoria Giovanissimi) di cui trattasi; ritenute anche sussistenti esigenze di rieducazione sportiva e, segnatamente, valutata come non coerente con la funzione educativa (assegnata dall'Ordinamento giuridico) dell'esercizio della pratica sportiva nella categoria di appartenenza, una modifica del risultato conseguito sul campo per il mero operare di questioni meramente formali che non incidono nella sostanza della competizione; tenute presenti esigenze di uniformità di valutazione dei casi analoghi; tenuto conto dell'esigenza di garantire la regolarità dei campionati e delle competizioni sportive organizzate dalla FIGC, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale del Comitato regionale Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società GC Castelnuovosandrà di Castelnuovo del Garda (VR) e annulla la decisione della Corte Sportiva D'Appello Territoriale del Comitato Regionale del Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017, nonché le relative sanzioni ivi inflitte, ripristinando ed omologando il risultato conseguito sul campo all'esito della gara Castelnuovosandrà – Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale "giovanissimi" organizzato dal Comitato Regionale Veneto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL 7.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)**

1. La società ASD Cavenago Fanfulla proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare (Com. Uff. n. 35/TFN del 23.01.2018), con la quale le era stata comminata la sanzione dell'ammenda di €1.667,00 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18,00, della dichiarazione di disponibilità del Campo di gioco Serie D e Juniores, così come prescritto al punto A 9) del Com. Uff. n. 165/2016 della LND Dipartimento interregionale.

La reclamante società, premesso che:

a) in relazione al rilevato illecito era stato raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 32 *sexies* C.G.S., in forza del quale la medesima società si era impegnata a versare a titolo di ammenda la somma di €.667,00, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo (avvenuta con il Com. uff. n. 36/A del 16 agosto 2017);

b) in data 3.10.2017 aveva provveduto al pagamento, a titolo di ammenda, della somma di €.667,00;

c) che con atto del 23.10.2017, la Procura Federale aveva denunciato la risoluzione dell'accordo per mancato pagamento della citata somma entro il detto termine perentorio e aveva successivamente deferito la società innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare; chiedeva la revisione dell'impugnata sentenza "ritenendo spropositata la sanzione (ivi comminata) di € 1.667,00 oltre i 667 Euro già pagati".

2. La sussistenza dell'illecito disciplinare *de quo* è pacificamente riconosciuta dalla medesima ricorrente, che ha in tal senso non solo raggiunto un accordo ex art. 32 *sexies* C.G.S., ma ha anche provveduto al versamento (seppure oltre il termine perentorio) della relativa ammenda. Nel proprio ricorso, invero particolarmente sintetico, la medesima eccepisce esclusivamente l'erronea determinazione, nel *quantum*, dell'ammenda comminatale.

Sul punto, occorre ricordare che il citato Com. Uff. n. 165/2016 della LND Dipartimento interregionale, nel prevedere l'invio, entro il termine perentorio del 12.7.2016 ore 18,00, di diversi documenti da allegare alla domanda di iscrizione al campionato, dispone che l'inottemperanza a tale obbligo, anche per uno soltanto dei numerosi adempimenti documentali, costituisce illecito disciplinare, con conseguente irrogazione dell'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

La sanzione edittale così chiaramente indicata nel citato Comunicato non è passibile di interpretazione estensiva e, pertanto, l'organo di giustizia non può che comminare una sanzione pari a € 1.000,00 per ciascun inadempimento; in particolare, poiché nel caso di specie l'unico inadempimento contestato riguarda il mancato deposito nei termini della dichiarazione di disponibilità del Campo di gioco, la sanzione non può eccedere la somma di € 1.000,00.

3. Venendo all'accordo stipulato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 32 *sexies* C.G.S., lo stesso, una volta risolto per mancato tempestivo adempimento, deve considerarsi *tamquam non esset* con piena e totale reviviscenza della situazione *quo ante*, ivi compreso il limite massimo di sanzione irrogabile pari a € 1.000,00.

Ne consegue, pertanto, non solo la necessaria riduzione entro tale limite della sanzione irrogata in primo grado (per un importo di € 1.667,00) ma, altresì, la necessità di tener comunque conto della somma di € 667,00, versata dalla società in data 3 ottobre 2017.

Difatti, l'avvenuta risoluzione dell'accordo non ha comportato la restituzione della citata somma che deve, dunque, considerarsi quale acconto sull'importo complessivo della sanzione.

4. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, occorre pronunciare la condanna della ASD Cavenago Fanfulla al pagamento a titolo di ammenda della somma di € 333,00, pari alla differenza tra l'ammenda di € 1.000,00 e la somma di € 667,00 già versata.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Cavenago Fanfulla di Lodi (LO), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 333,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. CAPUTO CARMINE (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ AC LOCRI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (OGGI SOSTITUITO INTEGRALMENTE DALL'ART. 28 NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO), IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 (TITOLATO RADUNO GIOVANI CALCIATORI) DEL COM. UFF. N. 1 DELL'1.7.2016 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3981/1281 PF 16-17 GP/CS/GB DEL 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)**

Con ricorso tempestivamente introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, il tesserato Carmine Caputo ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018, con la quale il detto Tribunale, provvedendo su deferimento della Procura Federale, ha inflitto al reclamante la sanzione di mesi tre di squalifica per aver partecipato allo stage-raduno organizzato il 30 giugno/1 luglio 2017 in Reggio Calabria, privo delle prescritte autorizzazioni.

Va meglio precisato in fatto che la Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme” - e per essa alcuni tesserati - organizzava per le giornate anzidette una manifestazione presso lo stadio “Ciccio Cozza” nei dintorni di Reggio Calabria, riservata a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, aspiranti a giocare nel ruolo di portiere, per meglio addestrarli e prepararli.

Tale manifestazione era priva delle necessarie autorizzazioni degli Organi federali competenti e pertanto in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall'art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolo Raduno Giovani Calciatori) del Com. Uff. n. 1 del 01.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 del 01.07.2017, Stagione Sportiva 2017/2018.

La Procura Federale individuava fra i promotori, gli organizzatori ed i partecipanti a tale raduno il Carmine Caputo, da qui il suo deferimento, la successiva condanna ed il pure successivo gravame.

Il ricorso veniva discusso innanzi la Corte Federale d'Appello nella seduta del 1.3.2018, nella quale comparivano la parte ed il suo difensore chiedendo l'accoglimento del gravame, nonché il rappresentante della Procura federale che sollecitava il rigetto dell'impugnazione.

Quest'ultima è articolata su quattro motivi, tutti infondati eccezion fatta per quello relativo alla misura della sanzione che, a parere della Corte, merita accoglimento.

I primi due motivi possono venir considerati congiuntamente in quanto attengono a doglianze che si integrano l'un l'altra: con la prima si lamenta l'inesattezza della ricostruzione fattuale, con la seconda la mancata indicazione dei fatti da cui è scaturita la sanzione: siffatte prospettazioni difensive determinano il Collegio giudicante a considerarle congiuntamente.

Premesso che lo stesso reclamo, non a caso, si limita ad eccepire soltanto la “inesattezza” nella ricostruzione dei fatti, non la mancata corrispondenza della stessa al reale svolgimento della vicenda, la sostanza dell'impugnazione è costituita dalla circostanza che il Caputo avrebbe offerto soltanto una generica disponibilità a partecipare alla manifestazione, mentre, in concreto, non aveva svolto in proposito alcuna attività, tanto meno quella di organizzatore.

Secondo il ricorrente gli elementi di prova acquisiti al processo permettono “di inquadrare, al di là di ogni dubbio, nelle persone di Falliti Cosimo e Panariello Salvatore gli organizzatori dell'evento”, pertanto soltanto nei confronti di costoro sarebbe consentito procedere ed emettere statuizioni di condanna.

L'assunto è privo di pregio in quanto la normativa violata, costituita dalle disposizioni regolamentari innanzi individuate, a proposito di “Raduni e Provini per giovani calciatori” prevede espressamente l'obbligo di conseguire l'autorizzazione della FIGC, rivolta, come persino il reclamo riconosce, ai soggetti che “organizzano e promuovono l'evento”: orbene, per tornare al caso di specie, qualora si potesse dubitare della caratteristica di organizzatore nella persona del Caputo, altrettanto

non può dirsi della sua partecipazione promozionale, addirittura pubblicizzata con una fotografia in tenuta di gioco riprodotta sulle locandine reclamizzanti la manifestazione.

La partecipazione del ricorrente non può ulteriormente venir dubitata perché è lo stesso reclamo a riconoscere che il Caputo era stato contattato “ *per partecipare al raduno*”, ammettendone di conseguenza l’effettiva presenza che certamente legittima l’irrogazione della sanzione.

In ordine alla misura della stessa, il reclamo propone qualche elemento di fondatezza, risultando sperequata la condanna a quattro mesi irrogata nei confronti dell’effettivo organizzatore Falletti rispetto a quella a tre mesi inflitta al Caputo, soltanto promotore e partecipante.

In proposito, la Corte ritiene equo ridurre la squalifica nella misura di cui al dispositivo.

Infine, la doglianza formulata per conseguire ammissione di prova orale va decisamente rigettata: anche se la stessa potesse venir considerata ammissibile perché rientrante fra gli “*ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva*” prevista dall’art. 35.5.1 del codice, appare del tutto superfluo lo svolgimento di un’attività istruttoria destinata ad accertare circostanze di fatto quali, ad esempio, la conoscenza tra Caputo e Falliti, ripetutamente emergente dagli atti processuali.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Caputo Carmine, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 4 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini